
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Filipponeri Cascone

Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 APR. 2013

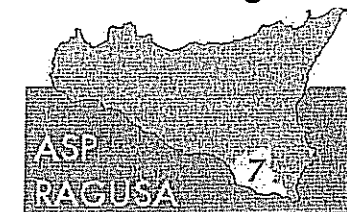
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 911 del 24 APR. 2013

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo:

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento fattura n. 35 del 15/03/13 di € 5.902,90 al lordo della ritenuta d'acconto di €. 938,16 all'avv. Carmelo Giurdanella per l'incarico professionale conferitogli con delibera n. 2391 del 22.12.2010 del Direttore Generale nel giudizio avanti al CGA - Sicilia, ricorso per ottemperanza e condanna al risarcimento proposto dalla Ditta Roche c/ ASP di Ragusa, notificato il 25.10.2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 24 APR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Sig. Filipponeri Cascone

Su proposta del Coordinatore amministrativo del territorio – Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con deliberazione n. 4794 del 06.11.03 l'Azienda USL n. 7 disponeva di costituirsi, e resistere nel ricorso al T.A.R. di Catania notificato il 29.10.93 dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. avente per oggetto l'annullamento previa sospensione cautelare, della deliberazione n. 3705 del 04.09.03 e degli atti alla stessa connessi, con la quale l'Azienda USL n. 7 – Ragusa provvedeva ad approvare le risultanze di gara a pubblico incanto per la fornitura triennale in service di materiale per i laboratori analisi relativamente all'aggiudicazione del lotto n.1 pronunciata a favore della Dade Behring S.p.A;

CHE con la sentenza n. 554/2004 del 09.03.04 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, pronunciandosi sulla controversia a conclusione del giudizio, accogliendo le eccezioni sollevate dall'Avv. Carmelo Giurdanella, rigettava il ricorso promosso dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. , compensando tra le parti le spese del giudizio;

CHE con ricorso, notificato il 01.07.04 dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A., proponeva Appello avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa, avverso la citata sentenza n. 554/04 resa dal TAR di Catania il 17.02.04, chiamando in giudizio sia l'Azienda USL n.7 di Ragusa che l'impresa Dade Behring SPA;

CHE con deliberazione n. 3071 del 09.09.04 veniva conferito incarico professionale per la difesa delle ragioni dell'Azienda nel predetto giudizio allo stesso avv. Carmelo Giurdanella;

PREMESSO che con sentenza n. 695/2008 il C.G.A. accoglieva il ricorso in appello n. 809/2004 proposto dalla ROCHE, compensando tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio;

CHE con deliberazione n. 3202 del 16.10.08 veniva conferito incarico professionale all'avv. Carmelo Giurdanella di proporre ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza del C.G.A. n. 695/2008, attesa la esistenza di motivi attinenti alla giurisdizione, come evidenziato nel parere inviato dallo stesso avvocato in data 25.09.08;

CHE con ordinanza n. 32323 del 13.10.2009 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente AUSL alle spese del giudizio;

CHE il 25.11.2010 veniva notificato il ricorso per la ottemperanza e condanna al risarcimento del danno proposto innanzi al C.G.A. di Palermo dalla Ditta ROCHE S.P.A. e notificato il 25.11.2010;

CHE con deliberazione n. 2391 del 22.12.2010 del Direttore Generale con la quale l'ASP di Ragusa disponeva di costituirsi in giudizio davanti al C.G.A. di Palermo – Sicilia nel ricorso per ottemperanza e condanna al risarcimento del danno proposto dalla ROCHE S.p.A. e all'uopo veniva nominato l'avv. Carmelo Giurdanella del foro di Catania;

VISTA la sentenza n. 611/2012 Reg. Ric. con la quale il C.G.A. ha disposto che l'azienda proponga alla società Roche, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza il pagamento di una somma di denaro, commisurata ai criteri di quantificazione indicati in motivazione e condannato la Azienda a rimborsare alla ricorrente le spese e gli onorari della controversia, rigettando, nel contempo, ogni ulteriore pretesa risarcitoria avanzata dalla Roche (10% dell'offerta);

RILEVATO che il professionista ha fatto pervenire la fattura n. 35 del 15/03/13 per l'importo complessivo di € 5.902,90 al lordo della ritenuta d'acconto di €. 938,16, relativa alla liquidazione dei compensi ed oneri legali relativi al giudizio di cui sopra;

RITENUTO che la parcella, è stata redatta secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione Generale, per cui si può procedere al pagamento di € 5.902,90 al lordo della ritenuta d'acconto di €. 938,16;

RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'importo indicato nella relativa fattura;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

Autorizzare la somma di € 5.902,90 al lordo della ritenuta d'acconto di €. 938,16, a gravare sul conto di costo n. 50903020108 denominato "Spese Legali" relativa alla fattura n. 35 del 15/03/13 dell'avv. Giurdanella Carmelo, allegata alla presente per la difesa dell'Azienda nel giudizio di cui in premessa meglio descritto;

Liquidare e pagare all'avv. Giurdanella Carmelo, con studio in Vittoria, via Principe Umberto 104, l'importo di € 6.189,53 al lordo della ritenuta d'acconto di € 983,16 accreditando l'importo tramite le modalità di pagamento indicate nella fattura.

CDC D2 412002

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	236122		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
